



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI
AUTORIZZAZIONE**

n. 23 DEL 23-05-2013

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi, non pericolosi e apparecchiature elettriche ed elettroniche. Società Ecofaso s.r.l. Fasano

Premesso che:

- con nota prot. n° 58936 acquisita agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi il 31.07.2012, la società Ecofaso s.r.l. - con sede legale in C. da S. Angelo n. 2, comune di Fasano - rappresentata da Di Bari Palma, nata il 30.08.1973 a Fasano (BR), in qualità di amministratore unico e legale rappresentante – ha chiesto la Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 11/01 per le attività di cui al punto B. 2. aj, per la realizzazione di un impianto di stoccaggio rifiuti pericolosi, non pericolosi e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito, R.A.E.E.) da insediarsi in via F. Nisi, Z.I. del comune di Fasano;

- l'avviso di deposito della procedura di Verifica è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Fasano dal 27/09/12 al 27/10/12 ed è stato pubblicato sul BURP n. 106 del 19/07/12;

- la documentazione di progetto agli atti del Servizio Ambiente ed Ecologia è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica per la Verifica di assoggettabilità a VIA;
- Relazione sulle modalità di gestione delle singole tipologie di rifiuto;
- Elenco dei rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare a recupero e smaltimento;
- Elenco dei codici C.E.R. dei R.A.E.E. da avviare a recupero e smaltimento;
- Relazione tecnica di gestione dei R.A.E.E.;
- Relazione geologica e idrogeologica di progetto per il trattamento delle acque meteoriche;
- tavole di dettaglio e planimetrie dello stabilimento in scala 1:200;

- dalla documentazione complessivamente presentata di evince che:

- l'area in questione:
 - è censita in catasto nel Comune di Fasano al foglio 44, p.lla 173, in una zona destinata alle attività produttive, come attestato dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato per l'area e occupa una superficie totale di 4.000 m²;
 - è localizzata a circa 2,5 km dal centro abitato di Fasano;
 - non rientra tra le zone che mostrano pericolosità geomorfologica e rischio idraulico secondo il Piano stralcio di Assetto idrogeologico della Regione Puglia;
 - non è situata nelle vicinanze dei Siti di Interesse Comunitario e Zone a Protezione Speciale, né in Aree naturali protette istituite dalla Regione Puglia;
 - è situata in una porzione di territorio identificata dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria come zona C, destinata a misure per il traffico e IPPC;
- il progetto prevede la realizzazione di:
 - un'area di 1.000 m² destinata al conferimento e al deposito dei R.A.E.E.;
 - un'area destinata agli uffici e ai servizi igienici;
 - area di 2.500 m² da destinare al conferimento e alla messa in riserva di rifiuti;
 - un'area adibita alla viabilità interna;
 - un impianto di trattamento per le acque meteoriche, dotato di griglia di raccolta, una vasca di 30 m² per l'accumulo delle acque di prima pioggia, vasca di dissabbiatura di 30m³, disoleatore con filtro a coalescenza di 30 m³,

- vasca di accumulo di 30 m³ e condotta per subirrigazione delle acque trattate;
- recinzione in muratura e perimetrazione parziale dello stabilimento con siepe;
 - le attività che il proponente intende effettuare nello stabilimento sono:
 - conferimento, stoccaggio e riduzione volumetrica di **rifiuti non pericolosi**, mediante operazioni R5, R13 e D15, per un quantitativo massimo di 16.000 tonnellate annue;
 - conferimento e stoccaggio di **rifiuti pericolosi**, mediante operazioni R13 e D15, per un quantitativo massimo di 2.000 tonnellate annue;
 - conferimento e stoccaggio di **R.A.E.E. non pericolosi**, mediante operazioni R13 e D15, per un quantitativo massimo di 1.000 tonnellate annue;
 - conferimento e stoccaggio di **R.A.E.E. pericolosi**, mediante operazioni R13 e D15, per un quantitativo massimo di 1.000 tonnellate annue;
 - il proponente dichiara che la **capacità** complessiva di stoccaggio dell'impianto non supera i 20.000 m³;
 - gli stoccaggi saranno effettuati in big bag, cassoni metallici da 20 m³ e fusti a tenuta omologati per rifiuti liquidi da 1 m³ dotati di bacino di contenimento;
 - il proponente ha dichiarato che nessuna delle attività o dei depositi di materiale e di rifiuti infiammabili rientra, per soglia, volume o superficie, tra le attività richiamate nella normativa di prevenzione incendi, di cui al D.P.R. n. 151 dell'1.08.2011;
 - le attività di stoccaggio avverranno, secondo quanto dichiarato nella relazione tecnica, esclusivamente al coperto, nei locali e nelle aree dotate di tettoia indicate in planimetria; la pavimentazione delle aree coperte e scoperte è di tipo impermeabile;
 - sull'area insiste un vincolo paesaggistico, introdotto con D.M. 1° agosto 1985 del Ministero per i Beni Culturali, recante *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Lame di Fasano sita nel comune di Fasano"*. Relativamente alla presenza di tale vincolo il Comune di Fasano ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, agli atti al prot. n. 83542 del 15/11/2012; la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha espresso il proprio nulla osta, acquisito agli atti con nota prot. n. 15277 del 05/03/2013, con la condizione che, qualora dovessero essere realizzate altre opere differenti da quelle rappresentate nel progetto, dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
 - rispetto ai rifiuti da gestire all'interno dello stabilimento, da avviare a recupero e smaltimento, la documentazione di progetto non contiene alcuna indicazione relativa alle capacità massime di stoccaggio per tipologie omogenee da destinare alle operazioni R13 e D15.

Considerato che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dalla Società consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;

- il Comune di Fasano ha rilasciato per l'area in questione il Permesso di Costruire n. 218 del 18.07.2007 per un capannone industriale per il riciclaggio dei materiali provenienti dai veicoli fuori uso;
- il Settore Ecologia del Comune di Fasano ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale sul progetto, acquisito agli atti con prot. n. 83542 del 15/11/2012;
- i potenziali impatti previsti in progetto potranno riguardare:
 - aumento del traffico veicolare in prossimità dell'impianto;
 - produzione di rifiuti in fase di cantiere e di esercizio dell'attività;
 - rischio di incendi e sversamenti accidentali di sostanze pericolose;
 - aumento dell'inquinamento acustico;
- nell'ambito del presente procedimento, non risultano pervenute osservazioni sul progetto di che trattasi né direttamente alla Provincia di Brindisi né indirettamente attraverso altri Enti o soggetti interessati a qualsiasi titolo;
- la localizzazione dell'impianto risulta essere idonea, secondo i criteri del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, di cui alla D.G.R. n. 40 del 31.01.07 e secondo l'aggiornamento, di cui alla D.G.R. n. 2668 del 28.12.09. L'impianto da realizzare è localizzato in un'area destinata alle attività produttive, per la quale il Piano prevede un grado di prescrizione vincolante;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/08, dal D.Lgs. n. 128/10 e dal D.Lgs. n. 205/10, *"Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19.11.08 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"*;
 - la L.R. n. 11/01 *"Norme sulla valutazione di impatto ambientale"*, e s.m.i., che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e dal D.P.R. 12.04.96, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7/03/07;
 - la L.R. n. 17/07 e s.m.i. recante *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* con la quale entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedure di VIA;
 - la D.G.R. n. 2614/09, avente ad oggetto la *"Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08"*;
 - la L.R. n. 36/09 recante *"Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06"*;
 - il D.Lgs. n. 151 del 25/07/05 recante *"Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;
- il D.P.R. n. 254 del 15/07/03 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. n. 179/02"*;
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246 del 28/12/06, *"Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione"* modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza

ambientale in Puglia n. 40 del 31/01/07: “Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche” e dalla D.G.R. n. 2668 del 28/12/09, “Approvazione dell’aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia”;

- il Piano Provinciale di gestione dei rifiuti, approvato con D.C.P. n. 16/11 del 16/04/04;

- il Regolamento Regionale del 21/05/08, “Adozione del Piano Regionale di Qualità dell’aria”;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, che affida ai Dirigenti la direzione degli Uffici e dei Servizi e l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

- il Decreto del Commissario Prefettizio della Provincia di Brindisi n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia;

ritenuto, sulla base della documentazione complessivamente prodotta, che l’impianto da utilizzare per la gestione dei rifiuti, così come descritto negli elaborati di progetto, non comporta impatti ambientali considerevoli tali da esigere ulteriori approfondimenti e particolareggiate valutazioni mediante appropriata procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, a condizione che il proponente rispetti le condizioni e prescrizioni di seguito riportate, sia in fase di realizzazione dell’opera che in fase di esercizio dell’attività, previa presentazione di particolareggiato progetto definitivo da sottoporre ad approvazione ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/06;

accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia;

considerata la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

ESPRIME

- parere di **non assoggettabilità** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione di un impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi e di rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, da ubicarsi nel Comune di Fasano, in via F. Nisi, Contrada S. Angelo, di proprietà della società Eco Faso s.r.l., a condizione che vengano rispettate le condizioni e prescrizioni di seguito elencate:

1. il proponente dovrà acquisire l’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto;
2. qualora una delle attività da svolgersi rientri, per soglia, volume di stoccaggio o superficie, negli ambiti di applicazione della normativa di cui al D.P.R. n. 151 dell’1.08.2011, il proponente deve ottemperare alle condizioni antincendio previste per l’esercizio dell’impianto, preventivamente all’ottenimento dell’autorizzazione unica, dando esplicita e dettagliata evidenza nel progetto definitivo rispetto al quale dovrà essere acquisito, ove prescritto, il nullaosta dei Vigili del Fuoco;

3. la quantità massima di rifiuti non pericolosi da avviare a recupero tramite R5, messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 17.000 tonnellate annue;
4. la quantità massima di rifiuti pericolosi da avviare alla messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 3.000 tonnellate annue (la quantità massima di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche da avviare alla messa in riserva R13 e a deposito preliminare D15 non dovrà superare le 1.000 tonnellate annue per le tipologie di R.A.E.E. non pericolosi e le 1.000 tonnellate annue per le tipologie di R.A.E.E. pericolosi. Detti quantitativi sono compresi nelle quantità massime di rifiuti non pericolosi (17.000 t/a) e pericolosi (3.000 t/a));
5. in sede di presentazione del progetto definitivo di cui all'istanza di autorizzazione unica, il proponente deve trasmettere:
 - a. per quanto riguarda i RAEE ed i rifiuti pericolosi gli elaborati tecnici dovranno contenere in modo dettagliato e particolareggiato nella parte scritta tutte le diverse fasi di gestione (ricezione, manipolazione, trattamento, stoccaggio, confezionamento, smaltimento e/o recupero, misure di tutela e precauzione nei confronti dell'ambiente e degli operatori, ecc.) anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs n. 151/2005 per i rifiuti costituiti dai R.A.E.E.;
 - b. indicazione delle capacità massime di stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti rispetto ad ogni singola sezione rappresentata nella planimetria allegata al progetto;
 - c. descrizione delle apparecchiature da utilizzare per eseguire la riduzione volumetrica ed indicazione dei rifiuti non pericolosi che il proponente intende destinare a tale operazione;
 - d. descrizione di dettaglio delle modalità di gestione dei rifiuti infiammabili, dei rifiuti di natura organica che potrebbero dar luogo a emissioni odorigene e dei rifiuti sanitari;
 - e. planimetria dello stabilimento con indicazione dei flussi delle acque meteoriche sia per quanto riguarda le aree soggette a dilavamento, che i lastricati solari;
 - f. piano di ripristino ambientale alla dismissione dell'impianto;
6. in sede di autorizzazione, sulla base della valutazione della documentazione integrativa sopra richiamata, saranno definite le prescrizioni da adottare per la gestione dei rifiuti sanitari, in osservanza al D.P.R. n. 254/2003; in particolare il proponente deve indicare se intende effettuare lo stoccaggio di rifiuti già sterilizzati o anche di rifiuti a rischio infettivo, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003;
7. le aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti devono consentire sia un'adeguata movimentazione dei mezzi di trasporto dei rifiuti stessi, che l'agevole intervento degli operatori in occasione di sversamenti, incendi, disinfestazioni ecc.;
8. lo stoccaggio dei R.A.E.E. deve avvenire in maniera tale da assicurare il reimpiego e il recupero successivo al deposito, ovvero deve essere preservata l'integrità di tale rifiuto fino al conferimento a soggetti terzi evitando qualsiasi dispersione nell'ambiente di sostanze nocive, con esclusione di qualsiasi altra attività di trattamento per le quali è richiesto una specifica organizzazione strutturale/funzionale dell'impianto ai sensi del D.Lgs n. 151/2005;
9. la società dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di messa in riserva e lavorazione dei rifiuti presso impianti autorizzati. Qualora si preveda lo scarico delle stesse nell'ambiente, il trattamento e il recapito finale dovranno essere conformi alle disposizioni contenute nel Piano Direttore e nel Piano di tutela delle acque della Regione

Puglia, e per lo scarico finale dovrà essere acquisita preventivamente la prescritta autorizzazione;

10. qualora la gestione delle attività dovesse produrre emissioni in atmosfera il proponente deve acquisire la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06;
11. le aree dedicate allo stoccaggio delle singole tipologie di rifiuti dovranno essere provviste di adeguata cartellonistica, che fornisca anche le indicazioni circa le condizioni di pericolo, di infiammabilità e di rischio legate alle tipologie di rifiuto;
12. il proponente dovrà rispettare i limiti di legge per quanto riguarda le emissioni acustiche;
13. le apparecchiature contenenti PCB devono essere rimosse e stoccate in cassoni scarrabili e posizionate in un'ulteriore contenitore all'interno del cassone; in prossimità di questi stoccaggi deve essere posto un cartello segnaletico appropriato per indicare il rischio incendio, conforme ai criteri dell'allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
14. il proponente dovrà provvedere con cadenza annuale alla derattizzazione e disinfestazione del sito, conservando presso il centro le certificazioni delle avvenute operazioni; inoltre dovrà essere evitato il ristagno di acque all'interno dello stabilimento;
15. all'interno dello stabilimento dovrà essere predisposto e identificato adeguatamente un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi, in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide;
16. alla dismissione dell'impianto il sito dovrà essere oggetto di riqualificazione e ripristino ambientale, previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo e del sottosuolo.

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., il presente provvedimento sarà trasmesso, oltre che alla società Eco Faso s.r.l., con sede legale in C. da S. Angelo n. 2, Fasano, anche ai seguenti soggetti:

- Comune di Fasano;
- ARPA Puglia – Dipartimento Provinciale di Brindisi;
- ASL Dipartimento di Prevenzione Brindisi;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Brindisi.

Ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);

Ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. competente e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Pasquale EPIFANI